



*Idee per la  
(R)esistenza delle  
Scuole della  
Repubblica*

Area della Conoscenza PRC/SE



*Idee per la  
(R)esistenza delle  
Scuole della  
Repubblica*

Uno strumento a disposizione di  
tutte e di tutti da arricchire man  
mano con altri temi e contributi.



Edizioni As.S.U.R.

Premessa.....	5
1. I docenti e i dirigenti scolastici pag.....	7
2. Dotazioni organiche nelle scuole.....	9
3. Esempi di capienza alunne/i per aula.....	11
4. Iscrizioni.....	14
Si snatura la scuola e si imbroglia i genitori.....	15
Scuola dell'infanzia .....	17
Scuola elementare .....	19
Scuola media .....	21
Scuola superiore.....	22
5. La valutazione come strumento per “dare valore”: un di più e non un di meno.....	24
6. Dalla parte delle precarie e dei precari.....	26
7. Parità scolastica e finanziamenti pubblici alle scuole private .....	28
I riferimenti normativi .....	28
Provvedimenti successivi alla legge di parità .....	31
Finanziamenti regionali e comunali .....	36
Sintesi conclusiva .....	37
Allegati.....	41





## Premessa

Da anni con governi di ogni genere, finanziaria dopo finanziaria, vengono prelevate risorse dalla scuola statale, per spostarle su altre voci del bilancio dello Stato. Mai si era arrivati, però, ai livelli dell'ultimo governo Berlusconi. Con l'obiettivo di sostituire al diritto universale allo studio una formazione minima per poveri ed un sistema più qualificato, inserito nel mercato, per i più ricchi, la legge finanziaria del 2008 ha operato tagli di dimensione tale, da mettere in discussione l'esistenza stessa della "scuola della Repubblica" e la sua funzione costituzionale di strumento per la "promozione della persona".

Tutto ciò ha incontrato una forte opposizione sociale, a cui è in gran parte affidato, noi pensiamo, il futuro del diritto allo studio nonché del livello di civiltà del nostro paese. Assistiamo contemporaneamente ad una debolissima opposizione a livello istituzionale, a riprova della necessità che forze d'alternativa, come il PRC, siano presenti in Parlamento.

Tutti i soggetti presenti nel sistema della formazione, dalle scuole per l'infanzia all'università, hanno reagito con determinazione, mettendo in difficoltà, per la prima volta, un governo apparentemente inossidabile. Scioperi, manifestazioni, assemblee, raccolte di firme, mobilitazioni di tutti i tipi, insieme ad una grande creatività comunicativa hanno prodotto e mantenuto alta l'attenzione sul gravissimo attacco all'accesso alla conoscenza ed alla ricerca.

Tutto questo e persino i convegni, che continuano a produrre riflessioni sui cambiamenti e le riforme necessari per allar-

gare e qualificare il diritto alla conoscenza, hanno bisogno, per avere senso, di curarlo e tutelarlo in ogni suo aspetto, anche apparentemente marginale, a partire dai luoghi della produzione culturale.

Per questo abbiamo pensato di costruire una sorta di manuale, da mettere a disposizione di tutti/e, con l'idea di supportare i singoli o le strutture che vogliono richiederne l'applicazione. Senza avere la pretesa di trattare esaurientemente la grande quantità di azioni che potrebbero essere messe in campo nelle scuole e nelle istituzioni locali a tutela del diritto allo studio, crediamo che possa essere utile, in questa fase così difficile, mettere in campo uno strumento da arricchire man mano con altri temi e contributi. Siamo disponibili, come Partito della Rifondazione Comunista, a sostenere e promuovere iniziative individuali e di gruppo, che anche su piani e con strumenti diversi, da quello legale alla denuncia pubblica, dall'azione istituzionale a varie modalità di mobilitazione, abbiano una ricaduta concreta nella difesa e nel rilancio del diritto alla conoscenza.

---

## 1. Docenti e i dirigenti scolastici

Già nella stagione delle controriforme Moratti molti dirigenti scolastici hanno dimostrato che è possibile interpretare il proprio ruolo in modo non subalterno alle scelte del ministro di turno quando queste siano palesemente illegittime o in contrasto con l'insieme delle norme che regolano il complesso mondo della scuola. In questo modo il DS si comportava come funzionario della Repubblica e non come terminale esecutivo dell'amministrazione scolastica, con un rispetto non formale delle prerogative degli organi collegiali quali luoghi di formazione e di assunzione di scelte condivise.

Questa impostazione, che possiamo definire sinteticamente di "responsabilità democratica", deve essere oggi riproposta con maggior forza, stante la gravità dell'attacco alla funzione costituzionale della scuola pubblica portato dal governo con i provvedimenti varati. Il dovere di bona fides verso il suo mandato, che risponde alla Costituzione, significa che il DS dovrebbe:

- conoscere e dare applicazione alle norme nel rispetto della gerarchia delle stesse (saper attribuire alle circolari il solo attributo di legittimità di fonti secondarie interpretative, applicative, ecc.);
- tutelare gli utenti in quanto titolari del diritto all'istruzione e alla sua qualità (vedi questione iscrizioni, anticipi, uso di scale di valutazione, ecc.);
- fare coordinamento tra le responsabilità (docente, amministrativa, dirigenziale) e dunque fra i compiti

affidati dalla norma ai vari profili operanti nella scuola (il DS è un organo monocratico incardinato in organi di tipo collegiale);

- negoziare l'autonomia con l'amministrazione centrale, salvaguardando le proprie competenze.

Per quest'ultimo punto occorre sottolineare come sull'autonomia fa molta leva l'amministrazione quando si tratta di gestire rogne di tutti i tipi, o responsabilità enormi e difficilmente affrontabili per mancanza di risorse (vedi normativa sulla sicurezza), mentre nel caso del Vangelo Gelmini si richiama un'obbedienza di tipo gerarchico.

Un primo passaggio importante è costituito dalla gestione delle iscrizioni. Momento delicato in cui confluiscono aspetti importanti, come le comunicazioni ai genitori sull'offerta formativa e, per quanto riguarda le prime classi di scuola dell'infanzia e primaria, la questione degli anticipi, da scoraggiare con una puntuale informazione sulle numerose controindicazioni di natura pedagogica, didattica e relazionale.

Altro aspetto fondamentale è il mantenimento delle competenze, da garantire utilizzando al meglio le risorse assegnate, organizzando in modo adeguato la distribuzione degli insegnanti nelle classi (questione che intreccia le competenze del Ds e le prerogative del Collegio dei Docenti), anche attraverso la gestione di eventuali "resti".

Il ruolo degli insegnanti, come nel recente passato, sarà fondamentale, sia nell'esercizio della loro autonomia professionale che come componenti degli organi collegiali.

Insegnanti e dirigenti scolastici possono impegnarsi perché vengano confermati anche per il prossimo anno scolastico i modelli organizzativi e didattici già adottati nelle proprie scuole. È importante ribadire che i nuovi modelli organizzativi introdotti dalla legge Gelmini si applicano solo per le classi iniziali del ciclo e che, comunque, essi convivono con quelli precedenti (tempo pieno e moduli nella primaria,

tempo prolungato nella media), mai abrogati.

I docenti, inoltre, possono farsi carico di una decisa azione di contrasto nei casi in cui qualche dirigente scolastico troppo zelante, o anche semplicemente troppo pavido, tenti di imporre il “vangelo” delle norme Gelmini.

In particolare, nella scuola elementare, si può, senza alcuna conseguenza:

- \*non accettare di essere individuati come “maestro prevalente”;
- \*attenersi nella definizione del Pof alle Indicazioni per il curricolo ancora in vigore;
- \*mantenere le compresenze;
- \*rifiutarsi di svolgere un orario didattico diverso da quello previsto contrattualmente (22 ore di lezione + 2 di programmazione):

A proposito dell'orario, ricordiamo che le norme contrattuali, unica fonte normativa che regola l'orario di lavoro e la retribuzione degli insegnanti, non è stata ancora modificata, né può essere modificata senza un accordo tra le parti. Inoltre, il mantenimento delle attività di programmazione è presupposto indispensabile per il mantenimento della qualità dei percorsi scolastici. In presenza di tentativi di imposizione dell'orario a 24 ore, i docenti possono pretendere ordini di servizio scritti in modo da esporre il dirigente al rischio di scontrarsi con una disapplicazione del contratto, informandone le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali.

## 2. Dotazioni organiche nelle scuole

La modalità preferita da tutti gli ultimi governi per “risparmiare” sull’istruzione è stata quella del taglio degli organici, ovvero del numero d’insegnanti e di componenti del personale ATA necessari per mandare avanti le scuole, attraverso



la modifica del rapporto docente/ collaboratore/tecnico/ausiliario e numero degli alunni/e per classe.

Essendo questi parametri il riferimento per stabilire la dotazione numerica del personale per le scuole, assistiamo da anni ad un elevamento costante di questo rapporto, che ha già portato, con l'ultima finanziaria del governo Prodi, a classi di trenta ed oltre alunni/e, nonché ad accorpamenti di classi, non rispondenti ai nuovi parametri, persino tra quelle terminali a ridosso degli esami finali.

Non è difficile immaginare le conseguenze didattiche ed organizzative di queste misure, che con gli ultimi provvedimenti del governo Berlusconi saranno ancora più pesanti e renderanno la gestione delle scuole ancora più lontana dalla tutela di quel diritto allo studio, previsto dalla Costituzione repubblicana, che dovrebbe tendere a ridurre al minimo l'abbandono scolastico. Serve forse solo accennare al fatto che l'attenzione, la fornitura di strumenti adeguati alla crescita culturale di ciascuno/a sono possibili con un numero contenuto di alunni/e, che in un contesto sociale sempre più difficile, richiedono una crescente cura individuale e collettiva.

In attesa di tempi migliori dal punto di vista legislativo, per i quali non smetteremo di lottare, cominciamo ad impedire, scuola per scuola, che siano violate le leggi vigenti (vedi allegata normativa) sull'edilizia scolastica e la sicurezza, che stabiliscono parametri ben precisi per il rapporto tra dimensioni delle classi e numero degli alunni/e.

Raramente questi parametri corrispondono a quanto stabilito per legge e lo saranno sempre meno con i provvedimenti dell'ultima finanziaria.

Un ruolo importante per il rispetto di queste norme, come del resto su altre questioni, lo possono svolgere gli organi collegiali, ma in particolare è necessario coinvolgere, richiedendone l'intervento, il responsabile della sicurezza d'istituto e quello nominato dalle RSU. Spesso quest'ultima figura è assente, più per trascuratezza o ignoranza normativa che per problemi sindacali, in questo caso è necessario che se ne

richieda la nomina, in quanto rappresenta per sua natura una connotazione, che può essere ben utilizzata per esigere il rispetto delle norme.

### 3. Esempi di capienza alunne/i per aula


#### *Numero di alunni per aula*

Di norma le aule scolastiche hanno una superficie calpestabile di forma rettangolare o quadrata e risulta quindi particolarmente semplice la verifica del rispetto o meno della normativa vigente in riferimento al numero massimo degli alunni che in essa possono essere ospitati. I parametri previsti dalla normativa sono:

1,80 mq per alunno (materne, elementari e medie)  
1,96 mq per alunno (superiori)

Basta quindi munirsi di un metro a nastro (10 m, magari avvolgibile con fermo) e di una calcolatrice.

Si misurano le due dimensioni dell'aula; D1 e D2,



che moltiplicate tra loro forniscono la superficie in metri quadri (mq)  $S = D1 * D2$  mq

Poiché i parametri di cui sopra si riferiscono alla superficie

netta, cioè a quella restante avendo sottratto a S quelle relative alla cattedra, alla lavagna mobile e agli eventuali armadietti, effettuata la sottrazione si dividerà infine questo valore per

1,8 mq/alunno (materne, elementari e medie)

oppure per

1,96 mq/alunno (superiori)

Esempio: un'aula di una scuola elementare ha dimensioni  $D1 = 5,5 \text{ m}$  e  $D2 = 6 \text{ m}$ . La cattedra misura  $1,20 * 0,85 = 1 \text{ mq}$  (circa). La capienza dell'aula sarà:

$S = 5,5 \text{ m} * 6 \text{ m} = 33 \text{ mq}$  e la superficie netta diventa pertanto di  $32 \text{ mq}$  che, dividendo per 1,8 porta a conclusione che in quell'aula potrà essere ospitata una classe di

18 alunni

Nel caso di una scuola superiore, con la stessa superficie di  $33 \text{ mq}$  e cattedra simile, la classe non dovrà eccedere

16 alunni

Per consentire un rapido controllo del numero massimo di alunni per aula si riportano alcuni esempi

Superficie netta (mq)	Numero massimo alunni	
	Materna, elementare e media	Superiori
18	10	9
20	11	10
22	12	11
24	13	12
26	14	13

28	16	14
30	17	15
32	18	16
34	19	17
36	20	18
38	21	19
40	22	20
42	23	21
44	24	22
46	25	23
48	27 (solo materna) (*)	24
50	28 (solo materna) (*)	25
54	30 (solo materna) (*)	(*)

(\*) Nella scuola elementare, media e superiore il numero massimo di alunni è di 25.

N.B.

Discorso a sé è quello relativo allo sdoppiamento delle classi che avviene di norma con il superamento dei 28 alunni (10% di 25, cioè 2,5 che approssimato per eccesso è 3).

A titolo di esempio, qualora la classe fosse costituita da 28 alunni e non si procedesse allo sdoppiamento, l'aula che la potrà ospitare dovrà avere una superficie minima netta di

$$28 * 1,96 = 54,88 \text{ mq (55 mq)}$$

Al di là della opportunità e della possibilità dello sdoppiamento, resta il vincolo legislativo sulla sicurezza e l'igiene nell'individuazione di un'aula di 55 mq, inderogabilmente.

## 4. Iscrizioni (Come riguadagnare “tempo scuola”)

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di regolamento; uno relativo alla “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, l'altro relativo alle “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Il 15 gennaio scorso è uscita la Circolare n.4 sulle iscrizioni a scuola. Essa, con evidenti forzature, va persino al di là dei Regolamenti attuativi dell'art. 64 della legge 133 e della legge 169, il cui iter, tra l'altro, non si è ancora concluso (manca il parere, vincolante, del Consiglio di Stato) ed il CNP ha già dato parere negativo.

Il Governo ha proceduto, come dall'inizio del suo mandato, senza avviare alcun dialogo con il mondo della scuola, con le organizzazioni sindacali e senza alcun confronto in Parlamento. Il movimento di r-esistenza in difesa e per il rilancio della scuola della Costituzione è stato caratterizzato da un'attiva partecipazione dei genitori, che ha rappresentato un forte collante tra mondo della scuola e società. Il governo, cercando di minimizzare, deformare ed in qualche caso attenuare, è andato avanti apparentemente incurante delle mobilitazioni e delle proteste. E' necessario che genitori e docenti continui-

no a lottare uniti e con l'idea di doverlo fare per tempi lunghi, se si vogliono invertire le politiche scolastiche degli ultimi anni e degli ultimi governi. E' utile, nel frattempo ed a supporto dell'azione nel medio termine, provare a disarticolare i provvedimenti dall'interno. A suo tempo avvenne per la figura del tutor ed il portfolio della Moratti, che nonostante una legge approvata in Parlamento, nelle scuole non furono realizzati.

## Si snatura la scuola e si imbrogliano i genitori

Si presenta la scuola con le caratteristiche di un supermercato. Al posto di detersivi, pasta e merendine si offrono pacchetti orario. Modelli a 24, 27, 30, 40 ore. Niente compresenze, niente laboratori. La scuola è "in offerta". Non più quindi uno Stato che investe sui suoi cittadini per dare loro la possibilità di formarsi, crescere, studiare e sviluppare sapere critico all'interno di una struttura educativa pensata, organizzata e strutturata con un rapporto tra insegnamento ed apprendimento proficuo e di lungo termine. Si afferma invece un modello di scuola dove si devono consumare in fretta nozioni, scollegate tra loro che, non trovando il tempo di essere metabolizzate, sono destinate a svanire in una notte. Un governo che affida il futuro dei suoi cittadini all'ignoranza è un governo pericoloso e senza scrupoli che vuole continuare a mantenere il potere nelle mani di pochi. Un governo che distrugge e promette illusioni, che confeziona solo imbrogli per i genitori che iscrivono i propri figli a scuola. Nei regolamenti infatti sembrerebbe centrale il ruolo esercitato dai genitori. Nei fatti si creano solo false aspettative. Vediamo brevemente come.

Primo imbroglio. E' affidata ai genitori che iscrivono per la prima volta i/le figli/e a scuola la scelta del "servizio" (non più un diritto costituzionale che la scuola deve garantire ai

cittadini) ossia la possibilità di optare per il numero di ore settimanali: 24, 27, 30 o 40 in caso di tempo pieno. In verità, nella circolare si dice che “si terrà conto della scelta” solo se vi sarà disponibilità di organico e che le richieste saranno accolte esclusivamente se ve ne saranno le condizioni finanziarie. Non saranno quindi vincolanti per l'amministrazione che potrà esaudirle solo se disporrà di sufficiente personale. Secondo imbroglio. Ai genitori i cui figli frequentano le altre classi (seconda, terza, quarta, quinta elementare o seconda e terza media) si dice che il tempo pieno rimane (ovvero le 40 ore per l'elementare, le 36 o 40 ore per le medie), ma non vi saranno più le compresenze e le attività di laboratorio. Qui si lede il diritto di chi ha già scelto negli anni scorsi quale tipo di modello didattico/pedagogico far frequentare al/la proprio/a figlio/a.

Al momento di iscrivere i/le figli/e a scuola, è fondamentale scegliere comunque i modelli orari più consistenti ed aderenti ad una formazione con tempi e modalità di insegnamento/apprendimento efficaci.

È innanzitutto utile conoscerne bene l'offerta formativa, come si articola il tempo scuola, le sue modalità operative e, soprattutto, le condizioni organizzative (compresenze, laboratori...). Va ricordato che ogni scuola è autonoma ed ha competenza esclusiva in merito a come realizzare gli obiettivi che si è dati e, soprattutto, su come impiegare le risorse (i docenti) che le sono state assegnate.

Il momento delle iscrizioni è una scadenza importante. E' dunque necessaria una campagna informativa, scuola per scuola, che dica con chiarezza a Dirigenti Scolastici, Docenti, Genitori e Studenti che hanno a disposizione spazi e modalità di intervento che vanno agiti senza alcun timore, nel rispetto delle normative vigenti, per far sì che le scuole continuino a garantire un'offerta formativa di qualità.

Vediamo brevemente, per ciascuno dei segmenti di istruzione, i punti nodali della Circolare.

## Scuola dell'infanzia

### *Gli Anticipi*

Ci sono lievi modifiche, in positivo, rispetto ai Regolamenti che però non sono sufficienti a modificare il nostro giudizio negativo. Essenzialmente due:

- gli/le anticipatari/e frequenteranno con modalità e tempi decisi dal Collegio dei Docenti;
- l'indicazione che le scuole, in quanto autonome, possono formare sezioni omogenee per età e modello orario scelto.

Rimane evidente la volontà di ridurre questo primo segmento di istruzione a luogo di semplice assistenza, nei fatti un parcheggio ad ore, per le bambine ed i bambini tra i 2 ed i 6 anni. Azzerano in un colpo solo tutta la migliore esperienza pedagogica, frutto di una lunga sperimentazione didattico/educativa che dura da anni, che ha fatto sì che l'Italia, dati Eurispes, fosse tra le prime 5 nazioni al mondo. Un'efficace scolarizzazione in questa fascia di età è garanzia di una più lunga e completa formazione fino ai segmenti più alti del sistema di istruzione. Vanno ricordati due ulteriori elementi fortemente negativi:

- gli Anticipi collocano la Scuola dell'infanzia fuori dal sistema nazionale di istruzione;
- gli ambienti scolastici ed il personale in servizio non sono adatti alle esigenze di bambine/i così piccole/i.

### *Le Sezioni Primavera*

Grazie al fatto che il Ministero non ha dimostrato nessuna volontà di monitorarne l'andamento, non si dispone di alcun



dato sulle sperimentazioni avviate negli anni scorsi. Restano pertanto immutate tutte le obiezioni di carattere pedagogico-educativo nei confronti di questa scelta organizzativa. Quello che è certo è che in questo modo si continua a sottrarre consistenti risorse, derivanti dal finanziamento statale e da quello delle Regioni, ai servizi educativi per la prima infanzia, mettendo in ulteriore difficoltà gli Enti Locali. Si agisce così sui bisogni dei genitori per rafforzare la domanda e si utilizza questa leva per incrementare i finanziamenti alle scuole paritarie private, alle quali il servizio, nella quasi totalità, è affidato.

La Legge in fase di approvazione sul Federalismo Fiscale peggiorerà notevolmente le cose.

### *Cosa fare*

I Collegi dei Docenti possono deliberare con tutta legittimità di non dare luogo agli anticipi per i motivi che seguono:

- sono stati reintrodotti senza alcuna approvazione degli organi competenti (Conferenza Unificata Stato/Regioni, Consiglio di Stato);
- inapplicabilità dal punto di vista logistico, pedagogico e didattico;
- le/gli insegnanti possono organizzare autonomamente incontri a carattere informativo con i genitori.

### *Per i Genitori*

Se iscriviamo le/i nostre/i figli/e per la prima volta alla scuola dell'infanzia,

rinunciamo all'idea dell'anticipo

Le scuole dell'infanzia non sono pensate per i bisogni dei/delle bambini/e di due anni. I/le bambini/e più piccoli/e

hanno diritto ad un servizio educativo su misura qual è l'asilo nido; hanno bisogno di tempi distesi di apprendimento e di un ambiente sereno, nel quale vivere una condizione psicologica paritaria, che si realizza anzitutto con i/le propri/e coetanei/e.

## Scuola elementare

Lo stravolgimento messo in atto dalla riforma Gelmini riguarderà tutte le classi e non solo le prime. Con un'unica differenza: le prime classi già dal 2009/2010 (seguiranno a ruota tutte le altre) funzioneranno "preferibilmente" a 24 ore con un maestro/a unico/a. Questo modello orario sarà possibile realizzarlo solo in alcune classi. Questi i motivi:

- il taglio degli organici e delle compresenze non ne consentiranno la continuità didattica per più anni;
- saranno molti gli/le insegnanti che completeranno il proprio orario di lavoro su più classi.

Va ricordato che, nelle intenzioni del governo, le classi che funzioneranno a 27/30/40 ore (dipenderà sempre dall'organico disponibile) non avranno più né le compresenze né i moduli - 3 insegnanti su 2 classi - come è stato finora.

### *Modello a 27 ore*

Uno/a o più insegnanti lavoreranno sulla classe ponendosi accanto al maestro/a unico/a titolare delle 24 ore. Il loro orario sarà spezzettato su più classi o, addirittura, su più istituti.

### *Modello a 30 ore*

E' il modello contenuto nella legge 53 della Moratti; vi sono comprese le ore per le attività opzionali facoltative. Questo modello non è stato mai applicato, nonostante la legge in

vigore lo prevedesse, poiché non fu ritenuto degno di applicazione dai Collegi dei Docenti per il fatto che penalizzava fortemente la qualità dell'offerta formativa.

### *Modello a 40 ore o Tempo Pieno?*

Le 40 ore "offerte" nella Circolare non possono essere in alcun modo garanzia del Tempo Pieno. Spariscono le compresenze e la programmazione settimanale in team delle attività didattiche, due elementi costitutivi e qualificanti della nostra scuola. Approfondimenti, recuperi, uscite e visite didattiche, laboratori vengono cancellati con un colpo di spugna. E' importante ribadire che la norma che ha reintrodotto il Tempo Pieno – art. 1 della Legge 147/2007 - durante la breve e molto discussa esperienza del governo Prodi, non è stata mai abrogata.

### *Cosa fare*

Anche qui il Collegio dei Docenti può deliberare dichiarando l'inapplicabilità della Circolare, ribadendo il fatto che la norma di reintroduzione del Tempo Pieno, l'art. 1 della Legge 147/2007, non è stata mai abrogata. È comunque utile promuovere iniziative di informazione dirette ai genitori.

### *Per i Genitori*

Ai genitori che iscrivono i/le bambini/e alla prima classe elementare, va consigliata la scelta del modello orario più lungo (preferibilmente il modello a Tempo Pieno con le compresenze, la programmazione, la mensa come momento educativo, i laboratori) o, in assenza, scegliere il modello orario a 30 ore, specificando che deve essere comprensivo dei rientri pomeridiani e delle compresenze dei docenti. Rifiutiamo, in ogni modo, il modello delle 24 ore settimanali: nessuna scuola italiana funziona oggi così e siamo certi che una scuola così povera di tempo e di risorse sia fortemente lesiva dei diritti dei bambini e delle bambine.

È opportuno che i genitori i/le cui figli/e frequenteranno le

classi successive alla prima, chiedano per iscritto la conferma dell'attuale modello di offerta formativa (Tempo Pieno, Modulo con le relative ore di compresenza) e che le richieste vengano protocollate.

## Scuola media

Si rende sicuramente più povera l'offerta formativa sia nel tempo normale che in quello prolungato. Sparisce l'insegnamento della seconda lingua comunitaria nel momento in cui si dice ai genitori che possono scegliere di farne a meno favorendo l'insegnamento della lingua inglese. E' chiaro, sul versante dell'organico, che si colpiscono duramente gli/le insegnanti di seconda lingua e si toglie un'opportunità agli/alle alunni/e. Si perderanno inoltre cattedre di lettere poiché saranno costituite con un numero di ore notevolmente ridotto. In quanto al Tempo Prolungato, vengono poste delle condizioni che di fatto portano al suo superamento (nella bozza di Regolamento questo punto era più esplicito nel momento in cui si prevedeva che non possono essere formate nuove classi prime senza la prospettiva di un corso completo). Anche qui spariscono compresenze ed attività laboratoriali.

### *Cosa fare*

Il Collegio dei Docenti può deliberare per un'offerta formativa che sia la più completa e ricca possibile.

### *Per i Genitori*

Chi iscrive i/le propri/e figli/e in prima media, mantenga la scelta della seconda lingua comunitaria con pari dignità della lingua inglese e promuova la scelta del tempo più lungo (per es. Tempo Prolungato e dove non sia possibile almeno due rientri pomeridiani). Se ci si iscrive in seconda o in terza media, si chiedi la conferma non solo del numero di ore che si hanno a disposizione nel corrente anno scolastico, ma anche

del modello organizzativo precedentemente scelto (modulo, tempo prolungato) con le relative ore di compresenza.

### *I corsi di strumento musicale*

Nella Circolare non se ne parla, solo che questa volta vi è in ballo l'importante questione del tempo scuola. Attualmente questo tipo di indirizzo è regolato dall'art. 23 del Decreto Legislativo 226 del 2005 che stabilisce le seguenti cose:

- l'obbligatorietà della quota oraria destinata ai corsi;
- la quota oraria è aggiuntiva al monte ore obbligatorio per tutti/e;
- tale quota oraria deve essere tolta dalle ore opzionali facoltative, previste dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 59 del 2004, anch'esso ancora in vigore.(4 ore settimanali).

Di fatto, nonostante la crescente richiesta dei corsi ad indirizzo musicale, si è ancora lontani dalla loro definitiva messa a regime.

### *Cosa fare*

Vanno informati i genitori che esiste questa possibilità; che essa si aggiunge alle 30 ore; che è un'attività curricolare.

## Scuola superiore

Nella Circolare si recepiscono le modifiche presenti nell'art. 64 della Legge 133, ovvero che l'obbligo scolastico si può assolvere anche nei percorsi sperimentali triennali di morattiana memoria, gestiti direttamente dalla formazione professionale regionale. Mancano, però indicazioni operative chiare e praticabili sulle modalità di verifica dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. Tale verifica viene infatti attribuita ai

Dirigenti Scolastici, non si sa come faranno, che sono tenuti a norma di legge a denunciare alle forze dell'ordine eventuali casi di mancato assolvimento. Va detto, inoltre, che i percorsi triennali hanno prodotto solo un enorme dispendio di soldi pubblici senza alcuna efficacia formativa né occupazionale. Per il resto non vi sono cambiamenti rilevanti poiché, come sappiamo, è stato rinviato tutto di un anno.

### *Cosa fare*

E' necessario uno stretto rapporto con la Scuola Secondaria di Primo grado ed investire fortemente nelle attività di Orientamento, sia nei confronti degli/delle studenti/esse che dei genitori. Vanno spiegati innanzitutto con chiarezza i rischi dei percorsi triennali sperimentali e che è sempre meglio che ci si iscriva a scuola. Bisogna inoltre esercitare una forte pressione sociale e politica nei confronti delle Regioni perché garantiscano, utilizzando la leva dei finanziamenti, la titolarità delle sole scuole in merito all'assolvimento dell'obbligo.

### *Corsi per adulti*

La data del 28 febbraio, indicata nella Circolare come termine ultimo entro il quale iscriversi, è fortemente dannosa per gli adulti a cui questo segmento di istruzione si rivolge. Era già inadeguato il termine del 31 maggio. Altro elemento negativo è che gli organici saranno formati sulla serie storica degli/delle alunni/e scrutinati/e e non più sugli/le iscritti/e.

Nei fatti, si continua a negare possibilità di alfabetizzazione e di arricchimento culturale alla popolazione adulta. Anche la trasformazione dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), eredità del precedente governo, influenzerà in negativo le iscrizioni.

### *Cosa fare*

E' necessario avviare nei territori una campagna informativa, magari in lingue diverse, sui cambiamenti in atto. Non biso-

gna dimenticare che molti cittadini stranieri fanno ricorso a questo tipo di corsi, Le Regioni possono intervenire con normative autonome per almeno migliorare l'offerta dei corsi sul territorio di competenza. Va capito meglio il funzionamento ed i casi in cui sembrano essere state previste deroghe per le iscrizioni al 28 febbraio.

## 5. La valutazione come strumento per “dare valore”: un di più e non un di meno

Dall'anno scolastico in corso, secondo la controriforma Gelmini, nella scuola elementare e nella scuola media si dovrebbe ritornare ad un sistema di valutazione numerico. Il ritorno ai numeri e il voto in condotta segnano una rottura violenta, pedagogicamente immotivata e anche fuori dalle regole dal punto di vista della prassi legislativa democratica condivisa con i soggetti interessati.

E' una indicazione apparentemente tecnica e semplificatoria che mette fine:

- all'idea costituzionale del diritto allo studio come elemento fondante nella rimozione della disuguaglianza sociale e alla caratteristica comune a tutte le pedagogie democratiche, la critica alla selezione;

- alla motivazione profonda delle esperienze del tempo pieno. Come dice infatti Bruno Ciari, uno dei suoi padri fondatori, *“Una scuola di questo tipo non può codificare i dislivelli esistenti all'ingresso dei ragazzi nella scuola mediante uno strumento valutativo fiscale, deve tendere a conoscere profondamente la cultura, l'ambiente, la personalità di ciascuno, in modo da trovare per tutti la via della promozione e della valorizzazione”*

(Per la scuola a tempo pieno in Cooperazione Educativa XIX, n.12 dicembre 1970, pag 6).

L'abbandono dei voti numerici nella scuola di base ha conosciuto diverse tappe. Dal 1978 al 1989 si usarono i giudizi analitici descrittivi, dal 1990 al 1995 i giudizi sintetici indicati da una lettera (A, B, C, D, E) e poi, dal 1996, i giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente). Il fondamento di questo percorso è la legge 517 del 1977, che abolisce i voti nella pagella e avvia il percorso di una valutazione formativa che abbia al centro il processo di apprendimento di ogni alunno della classe e nella quale il docente è parte del processo; la valutazione non riguarda solo il percorso dell'alunno /a ma serve anche a verificare l'efficacia delle strategie didattiche per eventualmente modificarle. La mediazione raggiunta nel 1996 con il ricorso ai giudizi sintetici indica un momento di crisi delle didattiche democratiche e antiselettive incalzate dai modelli scolastici aziendalistici e meritocratici proposti dal pensiero unico. I giudizi sintetici alludono comunque ad una classificazione. Ma la parola non è un numero. Non misura una quantità, è uno spazio aperto al peso della relazione educativa. L'opposizione ai voti, che portò alla loro soppressione, nasceva dalla constatazione della scarsa utilità didattica di apprezzamenti che, collocandosi a conclusione di un processo (intermedio e/o finale), non potevano che limitarsi a prendere atto di quanto era accaduto: i voti erano, e lo sono ancora nelle scuole secondarie superiori, giudizi riassuntivi, mentre per una efficace azione didattica c'è bisogno di informazioni che riguardino il modo in cui ciascun allievo procede nel percorso di apprendimento.

La valutazione, soprattutto nella scuola di base, deve mirare al singolo alunno, che non è "l'alunno medio", frutto di una generalizzazione statistica e prodotto di una selezione spesso autoritaria, ma è il cittadino della Repubblica, soggetto individuale con le sue peculiarità e risorse da sviluppare al



meglio. Per questo, sia nella didattica, sia nella valutazione, deve superarsi l'idea di standardizzazione in favore di quella di valutazione del singolo soggetto con la sua personalità ed il suo modo di essere in continua evoluzione.

La sfera della valutazione è componente essenziale della autonomia professionale dei docenti, la cui unica delimitazione è rappresentata dalle decisioni degli organi collegiali. Ciascun docente può perciò continuare ad utilizzare gli strumenti di valutazione fin qui adottati, impegnandosi a far approvare dal collegio dei docenti una mozione in tal senso (vedi allegato 15) e/o con un atto di dissociazione individuale o collettiva da far mettere a verbale (collegio dei docenti o consiglio di classe) e consegnare ai genitori (vedi allegato 14).

## 6. Dalla parte delle precarie e dei precari

Il Partito della Rifondazione Comunista ha sempre dedicato una particolare attenzione ai lavoratori precari della scuola, impegnandosi concretamente per il superamento di questa odiosa condizione nella quale sono costrette decine di migliaia di persone. La nostra iniziativa su questo settore, nei vari contesti politici in cui si è espressa, si è dovuta di volta in volta misurare sia con la protervia dei governi di destra, le cui scelte abbiamo contestato e contrastato duramente, sia con le debolezze – e i veri e propri errori - dei governi di centro sinistra, assfissati dall'ossessione economicistica e incapaci perciò di mettere a valore il lavoro nella scuola.

L'eguaglianza dei diritti di chi lavora, nella scuola come in tutti gli altri settori, è sempre stata la stella polare della nostra impostazione politica. I provvedimenti del governo, nel contesto di una profonda destrutturazione della funzione costituzionale della scuola pubblica, colpiscono pesantemente i pre-

cari rendendo sempre più incerto il loro futuro. Essi non vanno lasciati soli, battersi per la loro stabilizzazione è parte della più generale lotta per la salvaguardia e il rilancio della scuola pubblica. L'immissione in ruolo su tutti i posti disponibili e vacanti con procedure pubbliche, universali e trasparenti che salvaguardino i diritti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento è una rivendicazione che riguarda tutto il movimento, intorno alla quale siamo impegnati a costruire le più ampie convergenze.

È intollerabile, inoltre, che migliaia di docenti precari, che si sono sottoposti a duri percorsi di qualificazione professionale, debbano subire una ulteriore discriminazione sul piano normativo e retributivo rispetto ad una fascia di docenti privilegiati, gli insegnanti di religione cattolica, scelti ad arbitrio dell'autorità religiosa.

Abbiamo perciò deciso di offrire agli insegnanti precari – o che sono stati precari - uno strumento concreto di intervento sulla propria condizione materiale attraverso il ricorso al giudice ordinario per ottenere lo stesso trattamento economico riconosciuto agli insegnanti di religione non di ruolo. Siamo consapevoli che questo nostro intervento affronta solo una delle mille contraddizioni che caratterizzano la precarietà nel lavoro scolastico. Ci sembra, tuttavia, che una vertenza quale quella che proponiamo, e per la quale mettiamo a disposizione di chiunque sia interessato le strutture del Partito, si ispiri a valori di eguaglianza, laicità, affermazione dei diritti, che oggi più che mai è necessario difendere e valorizzare.

Per le modalità di presentazione del ricorso vedi allegato 7

## 7. Parità scolastica e finanziamenti pubblici alle scuole private

La questione del finanziamento pubblico alle scuole private resta una questione aperta nel nostro paese sia sul piano politico, visto che la maggioranza della popolazione mantiene una posizione contraria e il mondo della scuola continua a sviluppare un forte contrasto al tentativo di smantellamento del sistema scolastico statale, sia sul piano giuridico, visto che la questione continua ad essere all'attenzione dei TAR e della stessa Corte Costituzionale. È necessario perciò rafforzare le iniziative su questi temi, anche sviluppando una forte pressione sociale e politica nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, attraverso i quali passano flussi di finanziamento, diretto o indiretto, sempre più consistenti.

### I riferimenti normativi

Art. 33 della Costituzione

*“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.*

*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.*

*La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.”*

La legge 62/2000 (Norme per la parità scolastica.. del Ministro Berlinguer) prevede che:

*“1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto*

*previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.*

*2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.*

*3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa."*

Il problema dei finanziamenti viene trattato esclusivamente al comma 13 che prevede:

*“A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e*

*10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.”*

Le citate Unità previsionali di base nello Stato di previsione della spesa del Miur riguardavano rispettivamente le scuole elementari parificate e le scuole materne non statali.

Tali postazioni erano presenti in bilancio, la prima dal 1925 riproposta anche dopo l'assetto definito dalla Costituzione repubblicana, e la seconda dall'approvazione della legge 1073 nel 1962 e dalla introduzione in finanziaria nel 2000 di un capitolo di spesa per il sistema formativo regionale integrato dell'infanzia.

La legge 62 non finanzia dunque le scuole paritarie ma rinvia disposizioni già da molto tempo in vigore e che non riguardano specificamente le scuole paritarie. Infatti alle scuole che ottengono tali contributi non è richiesto dalla legge 62 il requisito della parità!

Per la scuola primaria gli unici finanziamenti preesistenti la legge di parità riguardavano le scuole parificate che stipulavano particolari convenzioni con le quali fra l'altro assumevano con l'Amministrazione scolastica, impegni in materia di accoglienza gratuita degli alunni, di organizzazione delle attività didattiche, di formazione delle classi ecc.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado non erano mai stati previsti con legge contributi di alcun tipo e solo per via amministrativa, prima nel 1998 e nel 1999 in relazione alla sperimentazione dell'autonomia scolastica, e poi con la legge di bilancio del 2000 furono istituiti i capitoli 3691 e 3692 per sostenere particolari progetti di innovazione. Vale la pena di ricordare che i suddetti contributi, per la loro natura, si presentano come interventi per il diritto allo studio concepiti quando ancora non esisteva la scuola materna statale o quando lo Stato veniva surrogato dai privati là dove non arrivava

con l'istruzione primaria (oltre alle parificate ridotte oggi ad un numero esiguo, esistevano anche le sussidiate).

## Provvedimenti successivi alla legge di parità

Legge n. 27 del 3 febbraio 2006

(Art. 1-bis Norme in materia di scuole non statali)

La legge 62/2000 prevedeva che allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore, il Ministro della pubblica istruzione avrebbe dovuto presentare al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, proporre il definitivo superamento delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

Con la legge n. 27/2006 si rinvia ancora ad un futuro regolamento quella regolamentazione delle modalità di funzionamento delle scuole private non paritarie che, in attuazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge 62/2000, si sarebbe dovuto realizzare, appunto con Regolamento. Continuano così assurdamente a valere per tutte le scuole non paritarie e per le scuole primarie parificate (fino al loro esaurimento) le disposizioni che risalgono agli anni trenta.

La legge 27/2006 rinvia ad un successivo Regolamento le condizioni a cui dovranno sottostare quelle scuole paritarie dell'infanzia e primarie che potranno sottoscrivere la convenzione per il contributo finanziario (già previsto per le ex materne non statali e per le ex parificate). Si tratta dei criteri già previsti per tutte le scuole materne non statali che ottemperavano ai criteri delle legge 1073/62 e per tutte le elementari parificate (cioè convenzionate come da Regio decreto).

Legge finanziaria 2006 (articolo unico)  
(Finanziamenti scuole non statali)

*“635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.”*

(Criteri assegnazione contributi scuole paritarie)

*“636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa' aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.”*

La sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 7/3/08

La sentenza, in seguito a ricorso delle regioni Lombardia e Veneto dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 635. Da qui deriverebbe l'illegittimità anche del 636 e del Decreto Fioroni del 21/5/08.

Decreto ministeriale del 21 maggio 2007, pubblicato l'8 agosto

I punti chiave del decreto

*«Il ministero della pubblica istruzione... considerata l'op-*

*portunità di mantenere un adeguato grado di continuità nelle modalità di finanziamento delle scuole paritarie ai fini di mantenere il servizio da esse svolto nell'ambito del sistema nazionale di istruzione decreta:*

*Art. 1 - Funzione pubblica delle scuole paritarie*

*Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/08. I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.*

*Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2007/08.  
(...)*

*Art. 3 - Scuole paritarie senza fini di lucro*

*I contributi di cui ai successivi articoli 4, 6 e 7 sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:*

- associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;*
- associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risultano da scrittura privata registrata o da atto pubblico;*
- fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;*
- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo stato ha stipulato patti, accordi o intese;*



- *altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del dpr 361/2000;*
- *imprese sociali di cui al dlgs 155/2006;*
- *enti pubblici;*
- *cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;*
- *cooperative sociali di cui alla legge 381/1991.*

*L'appartenenza a una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere autocertificate o documentate dai soggetti interessati.*

*(...)*

#### *Art. 6 - Scuole secondarie di I grado paritarie*

*A ciascuna scuola paritaria secondaria di I grado viene assegnato un contributo di 2.500 euro...*

*Viene inoltre assegnato un contributo di 1.000 euro per ciascuna classe di scuola paritaria secondaria di I grado in base a un'apposita graduatoria predisposta a livello nazionale fino all'esaurimento delle risorse disponibili, in ragione dei seguenti criteri. Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e frequentanti.*

*(...)*

#### *Art. 7 - Scuole secondarie di II grado paritarie*

*A ciascuna scuola paritaria secondaria di II grado viene assegnato, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, un contributo di 4 mila euro a scuola e di 2 mila euro a classe,*

*relativamente alle sole classi prime e seconde, in base a una apposita graduatoria predisposta a livello nazionale in ragione dei seguenti criteri, riferiti alle sole classi prime e seconde (...)*

*Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e frequentanti.*

*(...)*

#### *Art. 9 - Anagrafe*

*È costituita, all'interno del sistema di rilevazione informatizzata operante presso il ministero della pubblica istruzione, l'anagrafe nazionale delle scuole paritarie.*

*I contributi di cui al presente decreto verranno erogati sulla base dei dati rilevati dall'anagrafe delle scuole paritarie. Le dichiarazioni avvengono tramite autocertificazione.”*

#### Linee guida del 10/10/08 del Ministro Gelmini

Il Ministro Gelmini ha emanato tre decreti n. 82, 83, 84 che danno le linee guida applicative del decreto Fioroni del 2007. La storia continua.

Per quanto concerne gli stanziamenti.

Nel Bilancio 2006 erano previsti:

All'Upb 2.1.5.5: 284.647.000

ridotti a 200.676 nel 2007 e trasferiti nel capitolo 1292 dell'Upb 2.1.5.7

All'Upb 3.1.2.15: 1.008.000

ridotti a 725 nel 2007 e trasferiti nel capitolo 1292 dell'Upb 2.1.5.7

Nei bilanci regionali varie Upb da 7.1.2.1 a 23.1.2.1 erano

stanziati 246.654.000 euro  
ridotti e trasferiti nel capitolo 1292 dell'Upb 2.1.5.7

In totale nel capitolo 1292 "Fondo per le scuole non statali" ai sensi dell'art. 1, comma 15 della legge 266/2005 nel 2007 sono assegnati 378.047.000 euro

Rispetto ai 531.000.000 assegnati nel 2006 risultava un taglio di 153.000.

La previsione di incremento di 100.000.000 del comma 635 ripristina solo parzialmente, portandolo a 478.047.000, il fondo complessivo per le scuole non statali.

I restanti 50 milioni sono stati poi erogati con un assestamento di bilancio.

Nell'esercizio finanziario 2008 la cifra è di 534.961.417.

L'effetto della sentenza della Corte n. 50/08 è stato di congelare i 100 milioni di euro di cui al comma 635. Per il 2008 la situazione si è sbloccata utilizzando la clausola della Corte che permetteva i pagamenti in corso.

L'impasse si è ricreato per il 2009. La storia dei 120 milioni tagliati deriva direttamente dalla sentenza (solo gli altri 20 sono frutto di veri e propri tagli).

La situazione è molto confusa. La maggioranza ha deliberato di rifinanziare i 120 milioni. Probabilmente verrà fatto con una variazione di bilancio.

## Finanziamenti regionali e comunali

Ai finanziamenti statali rivolti alle scuole dell'infanzia e elementari convenzionate e ora paritarie si aggiungono i finanziamenti locali, che raggiungono una cifra all'incirca pari a quella statale.

La regione Veneto eroga 5,5 milioni di euro alle scuole materne paritarie private, l'Emilia Romagna 2,7 milioni.

Molti comuni erogano loro fondi alle scuole materne tramite specifiche convenzioni.

Per fare un esempio, a Bologna una sezione di scuola materna privata paritaria riceve, in seguito a convenzione comunale, circa 15.000 euro. Inoltre riceve 2.000 euro come contributo di miglioramento previsto dalla Legge regionale 26/2001. Il contributo statale è di circa 16.000 euro. Il totale fa 33.000 euro per classe (sezione).

Si può stimare che i contributi pubblici di Stato, regioni e comuni alle scuole private raggiungano un miliardo di euro l'anno.

Contro i finanziamenti della regione Emilia Romagna alle scuole materne private sono stati proposti una serie di ricorsi, il primo dei quali risale al 1996. Tale ricorso contro la legge madre di tutte le leggi di finanziamento regionale e della stessa legge nazionale n. 62/2000 è stato discusso davanti alla Corte Costituzionale lo scorso 13 gennaio 2009. Il TAR Emilia Romagna ha sollevato infatti lo scorso marzo il dubbio di legittimità costituzionale della legge per violazione dell'art. 33 della Costituzione.

Siamo in attesa della pubblicazione della sentenza.

## Sintesi Conclusiva

La legge 62 riconosceva alle scuole private paritarie di svolgere un servizio pubblico, ma non prevedeva finanziamenti in quanto rifinanziava i contributi per le scuole elementari parificate e materne non statali previste dalle leggi del 1925 e 1962.

La legge 27/2006 trasferisce alle scuole paritarie primarie e dell'infanzia tale diritto al contributo e rimanda a regolamenti Governativi (legge 400) il compito di definire le condizioni per la esigibilità del medesimo.

Tale regolamento per l'infanzia deve tenere conto dell'articolo 339 del T.U /94 tuttora vigente.

Il comma 636 della legge finanziaria 2006 introduce, per la prima volta nella storia, il finanziamento alle scuole paritarie per il solo fatto di esistere, indipendentemente dall'assolvimento di convenzioni o funzioni assistenziali e prevede di conseguenza tale diritto per tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alle superiori.

Il decreto del 21 maggio 2007 del Ministro Fioroni si presenta come una nuova legge di parità, che riconosce alle scuole paritarie private di svolgere una funzione pubblica, al pari della scuola statale.

In conseguenza prevede cifre di finanziamento a tutte le scuole paritarie, di ogni ordine e grado, che autocertifichino (sic !) di non avere fini di lucro.

E' evidente che in tal modo si riconosce una parità anche economica fra scuole statali e scuole private, che prelude a finanziamenti crescenti verso il privato.

L'offensiva contro la scuola pubblica statale e il suo ruolo di garanzia per tutti i cittadini passa da una parte attraverso una progressiva diminuzione delle risorse investite e nell'aumento dei contributi pubblici alle scuole private, che è sotto osservazione da parte della Commissione europea sulla concorrenza. Nella quasi totalità dei paesi sviluppati infatti non esistono contributi a scuole religiose, sulla base del principio di laicità di separazione fra Stato e Chiesa.

Tale principio è sancito anche nella nostra Costituzione.

E' impressionante osservare come dal 2000 in poi si siano susseguiti una serie di interventi legislativi e regolamentari che hanno evidenziato una continuità di fondo dei diversi Ministri nell'approccio al tema del finanziamento alle scuole private.

Il tentativo di aggiramento del dettato costituzionale, iniziato nel 2000, continua e unisce le politiche dei Ministri Berlinguer, Moratti, Fioroni, Gelmini.

La strada scelta è quella dell'aggiramento. Finora nessuno ha osato tentare la strada della modifica dell'art. 33 e il senza oneri per lo Stato.

Il fronte della lotta contro i finanziamenti pubblici alle scuole private è costituito oggi dalle iniziative contro il decreto Fioroni del 21 maggio 2007 che è palesemente illegittimo sul piano costituzionale sotto tre profili:

- il riconoscimento della funzione pubblica alle scuole private non può avvenire per decreto. L'art. 33 della Costituzione assegna la funzione pubblica alla sola scuola statale e riconosce il diritto all'esistenza della scuola privata in quanto espressione di libertà.
- I finanziamenti pubblici sono vietati dal comma 3 dell'art. 33, che esclude "oneri per lo Stato" a favore di dette scuole.
- L'art. 339 del D.Lvo 297/94 (testo unico) prevede "sussidi alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche e che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita".
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 10/03/08 ha dichiarato illegittimo il comma 635 della L. 296/06 che era il pilastro su cui si regge il Decreto Fioroni.

*Idee per la  
(R)esistenza delle  
Scuole della  
Repubblica*

---

**Allegati**

## Aule: massimo affollamento consentito

Il D.M. Istruzione n. 331 del 24 luglio 1998, integrato dal D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per gli alunni disabili, relativo alla formazione delle classi e determinazione degli organici (di diritto e di fatto), stabilisce che le classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni ed un minimo che parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel massimo. Nel D.M., per la definizione del numero di alunni, non si fa riferimento ad alcuna norma tecnica. Il D.M. in questione è un atto amministrativo il quale, per sua natura, è sicuramente di rango inferiore alle leggi (massima espressione della volontà del popolo Italiano che è sovrano) emesse dal Parlamento dello Stato Italiano in materia di igiene e sicurezza. Un provvedimento amministrativo non può assolutamente modificare nella sostanza una Legge del Parlamento (L. nr. 23/96 che rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75). Anche se riferito alle sole scuole superiori, il Ministero dell'Istruzione, non essendo presente in ogni realtà locale (scuole), all'art. 18.5 del D.M. n. 331/98, ha demandato al dirigente scolastico (che forma le classi) la verifica della presenza di elementi obiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni ed altro. Per analogia, la reale grandezza delle aule e la relativa diminuzione del numero di alunni, è applicabile e si deve applicare anche alle scuole materne, ele-



mentari e medie. Di fatto nessun dirigente scolastico, compresi quelli delle scuole superiori, tiene in debito conto tali elementi obbiettivi comuni a quasi tutte le scuole con il risultato di avere classi numerose stipate in aule anguste non conformi agli indici minimi di seguito esplicitati. Invero, anche se non citata dal predetto D.M. nr. 331/98, la norma tecnica che prevede l'indice dei 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni per le materne, è il D.M. 18/12/1975 - indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica - e, rispettivamente, la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A per la scuola materna. Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in maniera transitoria ad opera dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96, in quanto le nuove norme tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. n. 23/96 non sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo di 25 alunni per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri, ivi compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le elementari e le medie (tabelle 5, 6 e 7) e quello di 1,96 mq netti per alunno per le superiori (tabelle 8, 9, 10, 11 e 12). Vi è poi il D.M. Interno 26/08/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica che fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di massimo affollamento ipotizzabile. Inoltre, la circolare Ministero Dell'Interno n. 4 del 1/3/2002 fissa le linee guida (norme di esercizio) per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. I contenuti di queste normative si dividono in norme di adeguamento all'igiene e sicurezza degli edifici scolastici pubblici e privati, i cui lavori (solo) hanno beneficiato della proroga fino al 31/12/2004 ad opera della Legge nr. 649/96 art. 1/bis Legge n. 340/97 e Legge nr.

265/99 art. 15 e in norme di esercizio la cui applicazione è sempre stata obbligatoria ed applicabile e che non hanno mai beneficiato di alcuna proroga. Giova precisare che il dirigente scolastico, ad opera del D.M. Istruzione 21/06/1996 n. 292 è stato identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e, quindi, responsabile dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 n. 382 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza. Altresì, il Dirigente Scolastico (e non gli EE.LL. che sono solo i proprietari degli edifici), in base alla parte terza della carta dei servizi scolastici deve garantire in ogni modo all'utenza/alunni un ambiente confortevole, igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici qual'è l'istruzione. L'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule, oltre ad essere conforme sia al previsto indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere (art. 6 del DPR n. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96) e sia alle norme di edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici, è la condizione minima di cubatura necessaria per garantire l'igiene, evitare la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (Pediculosi), oltre che stabilire l'affollamento massimo ipotizzabile ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione dell'edificio in modo sicuro, così come prevedono le vigenti normative, ivi compreso il documento n. 4 - linee guida per la prevenzione incendi, evacuazione e

pronto soccorso. Le linee guida di applicazione del 626 - documento n. 16 relativo al rischio biologico, virus, batteri e parassiti esclude le comunità come le scuole, le caserme, ecc., che non fanno uso deliberato di agenti biologici di cui all'allegato XI del D.Lgs. 626/94, dall'applicazione delle particolari e relative procedure di prevenzione biologica, purché vengano applicate le misure generali di igiene e venga effettuata la profilassi specifica. E' pacifico affermare che nella formazione delle classi destinate a determinate aule la cui grandezza è ben conosciuta, il mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per alunno, è palese inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle norme generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza correlata al massimo affollamento consentito ai fini della efficace gestione delle emergenze e delle eventuali sicure evacuazioni in caso di emergenza. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile dell'attività, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento i quali sono stati prorogati fino al 31/12/2004 (di competenza degli EE.LL.), dopo aver ottemperato a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 (richiesta all'ente obbligato dei lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc., ecc.) nel tempo massimo previsto del 31/12/2000, aveva ed ha l'obbligo di adottare le misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza così come previsto dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 626/94. La violazione del predetto comma 3 dell'art. 31, prevede la sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una salata multa. Nel caso di aule piccole, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25 alunni abbiano a dis-

posizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa), l'unica misura alternativa che garantisce un equivalente livello di sicurezza, è sicuramente quella di ridurre proporzionalmente il numero degli alunni della classe in base alla effettiva grandezza dell'aula nella quale sono destinati a stare per ben 10 mesi l'anno e per un minimo di 6 ore al giorno. Esempio: in un'aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra, dagli armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe di scuola materna, elementare e media composta di 10 alunni più l'insegnante. Se vi è la necessità del sostegno per alunni disabili (H), si dovrà ridurre il predetto numero di 10 alunni a beneficio dell'insegnante di sostegno o di altra persona comunque presente in aula. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri locali della scuola per i quali sono previsti analoghi indici minimi. È sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici minimi previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di agibilità e del certificato prevenzione incendi. L'obbligo di richiesta e di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d'uso di ogni singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico. In caso di una emergenza che vede coinvolta la salute degli alunni e dei lavoratori, stante la situazione attuale, anche in considerazione del' ormai prossima scadenza della proroga dell'effettuazione dei lavori di adeguamento, sarà difficile per i responsabili dimostrare l'avvenuta applicazione delle predette misure alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza. Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori

(istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato) - che recita: "I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Pertanto, anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Le inadeguatezze e l'erroneo rapporto fra numero di alunni e gli indici minimi previsti, sicuramente vengono ad evidenziarsi durante l'effettuazione delle prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili e che, nelle scuole, devono esserne effettuate almeno due durante ogni anno scolastico. La prima deve essere effettuata all'inizio dell'anno scolastico al fine di informare i neo iscritti. Le aule sovraffollate, oltre ad essere non igieniche ed insicure, causano negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico, poichè incide sulla qualità dell'offerta formativa. Oltremodo, La non corretta formazioni delle classi, oltre a creare ingiustificati problemi di sicurezza, incide sulla determinazione degli organici causando una forte ed ingiustificata contrazione del numero complessivo dei docenti.

## I Compiti dell' Ente Locale

La particolarità degli edifici che ospitano gli istituti scolastici, è rappresentata dall'essere delle strutture destinate all'accoglienza ed alla presenza degli allievi, i quali devono potersi muovere in tutta sicurezza sia negli ambienti, sia nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature presenti ed a loro destinate. Gli studenti devono essere protetti dagli effetti di una qualsiasi emergenza e dal panico che potrebbe generarsi.

Ai sensi dell'art. 4, comma 12 del D. Lgs. 626/94 (così come modificato dal D. Lgs. 242/96), e dell'art. 5 del D.M. n°382/98, la pubblica amministrazione, individuabile nel presente contesto, nell'ente locale per le istituzioni scolastiche ed educative, è titolare degli obblighi in merito agli interventi strutturali ed alla manutenzione, necessari ad assicurare la sicurezza dei locali e delle strutture assegnate.

Il Capo di Istituto, in qualità di “datore di lavoro”, così come inteso dal D. Lgs. 626/94, assolve ai suoi obblighi effettuando una richiesta di adempimento degli interventi necessari all'amministrazione competente o al titolare dell'obbligo giuridico. E' quindi indispensabile che l'ente locale di riferimento assumi i seguenti obblighi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici;
- adeguamento degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianto idraulico sani-

tario e fognario, impianto telefonico, ecc.) per come previsto dalla Legge 46/90;

- abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- controllo ed eventuale rimozione di amianto quando presente;
- fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori, ecc.), previste dalle autorizzazioni antincendio (NOP/CPI);
- fornitura e posa della segnaletica di sicurezza;
- adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II del D. Lgs. 626/94;
- adeguamento degli istituti scolastici come previsto dal D.M. 26 Agosto 1992;
- attuazione delle simulazioni di evacuazione dell'edificio;
- controllo dello stato di conservazione degli immobili.

*allegato*     3

---

## I Compiti del Capo Istituto

Il D. Lgs. 242 del 19 marzo 1996, che ha integrato e modificato il D. Lgs. 626/94, all'art. 30 ha imposto alle pubbliche amministrazioni di individuare il "datore di lavoro" al quale far risalire le responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ambito dei soggetti titolari del potere decisio-

nale e di spesa (D. Lgs. 242/96, art. 2, comma 1, lett. b).

Con il decreto n° 292, datato 21 giugno 1996, il Ministro della Pubblica Istruzione individua all'art. 1 il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, così come di seguito specificato:

- per gli uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;
- per gli uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;
- per le istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
- per i conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

Le individuazioni così effettuate, devono essere intese ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, dove presenti.

Per le istituzioni scolastiche ed educative statali, viene quindi indicato come "datore di lavoro" il Capo di Istituto, al quale competono dunque le responsabilità imposte dall'art. 4 del D. Lgs. 626/94.

Essendo inoltre gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative - nei casi in cui l'attività didattica preveda l'utilizzo di laboratori - equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a del D. Lgs. 626/94 (sebbene esclusi dal computo ai fini della determinazione del numero dei lavoratori) risultano con maggior chiarezza come doveri del Capo di Istituto quelli di:

- effettuare, in conformità con le "misure generali di



tutela”, di cui all'art. 3 del D. Lgs. 626/94, la Valutazione dei Rischi e l'individuazione delle misure preventive e protettive redigendo un apposito documento o, una dichiarazione;

- designare, nei casi previsti, il Medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nonché i relativi addetti;

- aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di significative modifiche delle situazioni rilevate precedentemente;

- designare i lavoratori addetti alle gestioni delle emergenze;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi, all'evoluzione produttiva e all'evoluzione della tecnica;

- distribuire i compiti da affidare ai lavoratori in relazione alla loro capacità ed allo stato di salute;

- fornire ai lavoratori mezzi di protezione adeguati;

- operare in modo che soltanto i lavoratori adeguatamente istruiti possano effettuare lavori che li esponga-  
no a rischi gravi;

- richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme di sicurezza, l'uso dei mezzi collettivi ed individuali di protezione;

- richiedere al medico competente l'osservanza dei suoi obblighi;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di emergenza, istruendo i lavoratori alle procedure del caso;

- informare i lavoratori sulla natura dei rischi e delle

relative misure di prevenzione e protezione;

- permettere ai lavoratori di verificare, tramite il loro rappresentante, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- detenere ed aggiornare il registro infortuni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- predisporre un piano di emergenza ed evacuazione in conformità al D.M. 10/03/98;
- effettuare le simulazioni di evacuazione come previsto dal P.E. e tenere un registro di controllo.

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche non statali ma legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, anch'esse sono soggette al D.M. 382/98, che individua all'art. 8, come “datore di lavoro” il soggetto gestore dell'Istituto.

Nel caso detto soggetto sia una persona giuridica, viene indicato come titolare degli obblighi relativi alla sicurezza il legale rappresentante dell'ente.

Con la circolare n°119 del 29 aprile 1999, il Ministero della Pubblica Istruzione ha inoltre specificato che i “datori di lavoro” devono essere individuati nell'ambito della classe dirigente, quindi Direttori didattici e Presidi, per quanto riguarda le scuole, e Presidenti dei consigli di amministrazione per i conservatori e le accademie.

D. Lgs nr. 626/94 Applicazione  
delle norme d'igiene e sicurezza  
nelle scuole  
scheda - verifica

Domande per capire se la scuola che frequenti è igienica, sicura e sensibile anche alle problematiche dei disabili.

Gli estintori presenti vengono controllati ogni sei mesi?

si no

Il cilindro dell'estintore viene collaudato o sostituito ogni cinque anni ? (la data di costruzione è stampata sul cilindro).

si no

Sai come comportarti in caso d'incendio, alluvione, terremoto, presenza nella scuola di uno/a squilibrato/a o malintenzionato/a e/o emergenze varie?

si no

Vi sono le uscite d'emergenza con i maniglioni anti panico?

si no

Sono sempre libere, sgombre, non chiuse a chiave ed apribili dall'interno con la semplice spinta?

si no

Il punto raccolta per le emergenze è conosciuto da tutte/i?

si no

I corridoi, le scale ed i passaggi in genere, hanno almeno la larghezza di 120 cm.?

si no

Nell'impianto elettrico vi sono fili scoperti, prese ed interruttori divelti o rotti o cavi volanti?

si no

L'edificio scolastico è dotato dell'obbligatorio certificato d'usabilità (equivalente dell'abitabilità) e/o di agibilità rilasciato dal Comune in occasione della costruzione e dopo ampliamenti o modifiche oltre che al sempre obbligatorio Certificato Prevenzione Incendi dei V.V.F.?

si no

Siete stati informati che l'igiene e la sicurezza sono diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti sia dalla carta dei diritti degli studenti che dalla carta dei servizi scolastici?

si no

Conoscete il nominativo del responsabile del S.P.P. (servizio di prevenzione e protezione), del medico competente e del rappresentante della sicurezza del vostro Istituto/Scuola ai quali segnalare le inefficienze e le problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza?

si no

Nei corridoi, sui pianerottoli, dietro le porte delle aule, uffici, laboratori, biblioteche, ecc. è esposta la planimetria con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio?

si no

Esiste un piano delle emergenze?

si no

Lo conoscete?

si no

Conoscete il segnale (allarme o squilli di campanella) che identifica le varie emergenze?

si no

Le porte dei laboratori o locali ove si manipolano sostanze infiammabili o esplosive, hanno una larghezza di almeno 1,20 mt.?

si no

Si aprono verso l'uscita?

si no

Sono esposte tutte le norme di comportamento da adottare in caso d'emergenza?

si no

Vi sono stati assegnati i vari compiti?

si no

Avete effettuato almeno due prove d'evacuazione generali nell'arco dell'anno scolastico?

si no

Esiste il registro degli infortuni, quello dei controlli giornalieri e quello della manutenzione?

si no

Chi effettua i controlli giornalieri (verifica carica estintori, efficienza uscite e luci d'emergenza, interruttori differenziali salvavita, ecc.) è qualificato e da voi conosciuto?

si no

E' garantita una temperatura ambientale (microclima) idonea ad espletare la specifica attività senza procurare alcun disagio? (temperatura 20° C. +/- 2° C. e umidità relativa di 45-55 %).

si no

Se usate dei prodotti o sostanze pericolose, le stesse, sono etichettate correttamente e munite sia della simbologia (irritante, infiammabile, esplosivo, cancerogeno, inquinante, ecc.) che delle frasi tipo “non inalare”, ecc.?

si no

Esiste la prevista scheda “dati di sicurezza” per i prodotti e/o sostanze pericolose aggiornata ai sensi del D.Lgs. n° 52/97 e del D.M. Sanità 7/09/2002 (G.U. n. 252 del 26/10/02)?

si no

Con riferimento alle norme stabilite dal D.M. dell’Interno 26 agosto 1992, il numero massimo d’affollamento delle aule, laboratorio, ecc., è rispettato?

si no

N.B: il numero cambia a secondo del tipo di Scuola e comunque non può essere superiore a 26 persone per aula ed allo 0,4 persone/m<sup>2</sup> per mense e palestre.

Il medico competente, nominato dalla Scuola, è da voi conosciuto?

si no

Possiede i titoli previsti dalla norma, ovvero; specializzazione, docenza o libera docenza in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro? (Provate a chiederlo)

si no

La Scuola è dotata del pacchetto di medicazione, della cassetta di medicazione (nei laboratori) e sala di medicazione (per tutta la Scuola)?

si no

Le scale sono munite di striscia abrasiva anti scivolo?

si no

La Scuola ha adottato gli accorgimenti tecnici idonei per l'abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di favorire l'integrazione degli alunni disabili?

si no

Sono presenti inconvenienti tipo intonaci, tegole o materiali vari che cadono, spigoli vivi, materiali vari ammassati, ecc.?

si no

Se abiti nel bacino d'utenza della Scuola che frequenti ed ad una distanza superiore ai 300 mt. per la scuola materna, 500 mt. o 15' (con mezzi di trasporto) per la scuola elementare, 1.000 mt o da 15' a 30' per la Scuola Media Inferiore e da 20' a 45' per quella Superiore, è garantito il trasporto scolastico gratuito? (Miniscuolabus o Scuolabus)

si no

P.S.: tali indici (D.M. 18 dicembre 1975) sono validi se le Regioni non hanno legiferato in merito ai sensi della delega di cui alla Legge 11 gennaio 1996 n° 23.

Il toner delle fotocopiatrici, le cartucce ad inchiostro ed i nastri delle stampanti e tutti gli altri rifiuti pericolosi (specialmente per gli Istituti tecnico/scientifici) sono raccolti in modo differenziato o smaltiti correttamente?

si no

La Scuola ha il certificato prevenzioni incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco?

si no

Se la struttura è di proprietà di un privato, gli sono state con-

cesse proroghe per l'adeguamento alle varie norme?

si no

P.S. Le deroghe e le proroghe sono previste solo per le infrastrutture di proprietà pubblica.

Le macchine, le attrezzature, i congegni, i meccanismi ed i prodotti che normalmente utilizzate nella scuola sono marchiati CE e provvisti di apposita targhetta?

si no

Nei laboratori, nelle officine o nei luoghi ove si effettuano lavori (anche se solo di tipo didattico) in genere, vengono usati i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) tipo: occhiali protettivi, cuffie antirumore, grembiuli protettivi, scarpe antinfortunistiche (con punta rinforzata), ecc. di tipo omologati, marchiati CE e provvisti di istruzioni per la pulizia, l'uso e la manutenzione?

si no

L'impianto elettrico è dotato di lampade di emergenza con alimentazione autonoma o, comunque, separata da quella principale e che si attivano automaticamente quando viene a mancare l'energia elettrica?

si no

La scuola è dotata di segnaletica di sicurezza?

si no

Nella scuola vi è presenza di vetrate non retinate o comunque non conformi che, in caso di rottura anche se accidentale, può provocare il ferimento di persone?

si no

Se la scuola è a più piani, la stessa è dotata di scale esterne antincendio?

si no



Si utilizzano prolunghe elettriche in modo stabile?

si no

Si utilizzano riduttori, spine multiple comprese quelle chiamate "ciabatte" in modo permanente?

si no

Sono presenti rumori continui o con riverbero, riflessi di luce o luce accecante tali da disturbare la normale attività didattica o di laboratorio?

si no

La luce artificiale (lampade o neon) è sufficiente tanto da non creare affaticamento visivo?

si no

L'arredamento è con i bordi arrotondati, a norma UNI ed ergonomici?

si no

Le attrezzature di lavoro, le macchine ed i congegni vari ad azionamento non manuale, sono dotati di bottone di emergenza?

si no

P.S.: è di colore rosso ed a forma di fungo.

I laboratori di chimica sono dotati di cappe aspiranti?

si no

Nei laboratori di chimica e simili, per intervenire prontamente in caso di spruzzo di sostanze chimiche, vi è la presenza di docce lava occhi?

si no

Se l'attività che dovete svolgere vi costringe a salire ad una altezza superiore a 1,5 mt., per evitare cadute accidentali, venite imbracati ed ancorati oppure protetti con sbarramento ad altezza della vita e battuta per il piede?

si no

Gli schermi dei VDT (monitor) sono di tipo inclinabili ed orientabili, privi di riflessi in modo da non procurare fastidi visivi?

si no

Il numero dei WC è corrispondente a quello previsto (D.M. 18 dicembre 1975) o comunque sufficiente?

si no

Vi è la presenza di WC e docce chiusi a chiave o comunque inaccessibili per qualsiasi motivo?

si no

Per ogni piano, vi è almeno un WC per alunni disabili?

si no

Le scaffalature della biblioteca sono fatte in modo che gli studenti non debbano far uso di scale manuali per accedere ai libri?

si no

L'auditorium o l'aula magna, ha un sistema di aria forzata per permettere il ricambio dell'aria in presenza di un considerevole numero di persone?

si no

La palestra o gli impianti sportivi sono dotati di spogliatoi, servizi igienici e docce separate per sesso e funzionanti?

si no

In generale, ritenete che nella vostra scuola vengano rispettate tutte le norme d'igiene, di prevenzione e di sicurezza ovvero che sia una scuola sicura?

si no

Esistono nelle immediate vicinanze ripetitori per telefonia cellulare e/o linee elettriche?

si no

Se si, sono state fatte le misurazioni del campo elettromagnetico?

si no

Il datore di lavoro (dirigente scolastico) ha valutato TUTTI i rischi presenti nella ed intorno alla scuola? (Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 recepita dall'art. 21 della Legge 1° marzo 2002 nr. 39)

si no

Zainetti pesanti - La scuola, in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero Sanità e MIUR, ha organizzato la scelta dei libri di testo e l'orario delle lezioni in modo tale che il peso dello zainetto non superi il 10 % del peso corporeo?

si no

In attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme, il D.S. ha identificato le misure alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza? (art. 31, comma 3 D. Lgs. 626/94 come mod. dal D.Lgs. 242/96)

si no

Nella formazione delle classi, il dirigente scolastico, nello stabilire il numero degli alunni, tiene conto dell'effettiva superficie e grandezza dell'aula garantendo agli alunni 1,80

mq netti a testa per materne, elementari e medie e 1,96 mq netti per le superiori? Questo è un indice minimo stabilito dal DM 18/12/1975 ancora in vigore in virtù dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96. Solo un' aula di circa 50 mq può contenere 25 alunni.

si no

Compilare le celle in corrispondenza di ciascuna domanda ed evidenziare, all'occorrenza, le incongruità, le omissioni, le carenze, la violazione delle normative.

Se volete, scaricate la Scheda di Valutazione dal sito "<http://www.rifondazione.it/>" entrate nell'Area della Conoscenza, selezionate Dipartimento Scuola, compilatela, inserite i dati relativi alla vostra scuola, la città o il paese ed inviatela a:

Direzione Nazionale del Prc  
Dipartimento Nazionale Scuola e Formazione Professionale  
Viale del Policlinico 131 Roma  
Potete mandarla anche via fax, al numero:  
06.44182405 o tramite posta elettronica a [scuola.prc@rifondazione.it](mailto:scuola.prc@rifondazione.it)

Nb. Sarà utilizzata solo a fini conoscitivi. I dati personali eventualmente inviati saranno ritenuti "sensibili" e non divulgabili.

Delibera del Consiglio di Istituto ...  
Delibera del Collegio dei Docenti ...

Il Consiglio d'Istituto / Il Collegio dei Docenti ..., riunitosi in data ...,

considerato

che con la Legge 169/2008 e con la Legge 133/2008 (art. 64): non vengono abrogati i modelli didattici a "Tempo Modulare" ed a "Tempo Pieno", adottati nei P.O.F. 2008 / 2009;

non viene abrogata, in particolare, la L 176/07, che ha ripristinato il modello organizzativo, pedagogico e didattico del "Tempo Pieno";

non viene annullato il D.P.R. 275/1999;

non è stata modificata la normativa contrattuale riguardante l'orario di servizio delle/dei docenti (22 ore di lezione + 2 di programmazione);

visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che riporta:

all'Art. 3, comma 1: "Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano (...) esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia";

all'Art. 4, comma 2: "Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune...";

### considerato

che ritiene debbano continuare ad essere garantiti:

un tempo scuola che non solo venga incontro alle esigenze lavorative delle famiglie, ma anche ai tempi e alle modalità di apprendimento dei bambini, che garantisca la possibilità di rielaborare le esperienze e le conoscenze acquisite in forma consapevole e duratura; la qualità della didattica attraverso la valorizzazione delle competenze nei diversi ambiti disciplinari maturate dai docenti;

la collegialità dell'azione didattica ed educativa basata sulla collaborazione, sulla programmazione collegiale e sul confronto fra docenti;

la possibilità di usufruire di ore di compresenza per realizzare percorsi individualizzati rivolti ai bambini in difficoltà di apprendimento, per alfabetizzare gli alunni stranieri, per effettuare visite didattiche sul territorio, per svolgere attività di laboratorio;

### delibera

di continuare a proporre alle famiglie che iscriveranno i propri figli alle classi PRIME dell' Istituto per l'a.s. 2009/10, i modelli organizzativi già adottati per il 2008/09 (Modulo di ..... con ore di compresenza e Tempo Pieno di 40 ore con 4 ore di compresenze nella scuola primaria, ... ore settimanali

nella Scuola dell'Infanzia, ... ore nella Scuola secondaria di primo grado), a garanzia della realizzazione delle opportunità didattiche ed educative esplicitate nel P.O.F.

Pertanto il Consiglio d'Istituto / Collegio dei Docenti chiede che le comunicazioni alle famiglie, sia scritte, sia negli incontri informativi, nonché la predisposizione dei moduli di iscrizione, siano coerenti e conseguenti a quanto espresso nella presente delibera;

che alle famiglie sia dato un quadro esaustivo sulle ripercussioni derivanti da eventuali riduzioni di organico.

Infine si impegna a supportare la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli organizzativi e didattici indicati.

## *allegato 6*

---

### Cari genitori...

Ai rappresentanti dei genitori nei consigli d'Istituto, di circolo e di classe,

A tutti i genitori preoccupati per la scuola e il futuro dei propri figli

Cari genitori,

avrete sicuramente seguito negli ultimi mesi il dibattito sui provvedimenti Gelmini, sulla scuola, sulla qualità dell'istruzione italiana e sulle sue prospettive. Noi crediamo che qualsiasi intervento che riguardi la scuola pubblica debba essere fatto con l'obiettivo di migliorarla e non di ridimensionarla. La scuola è un investimento, non un costo a perdere, e la

sfida che oggi deve affrontare non è di poco conto: mantenere alta la qualità, elevati livelli di apprendimento e, nello stesso tempo, continuare a garantire l'integrazione dei disabili e dei bambini immigrati, la gestione di situazioni di disagio legate alla progressiva crisi della genitorialità e dei contesti sociali.

Questa è la ricchezza della nostra scuola elementare: il tempo pieno e i moduli, ove realizzati, sono stati capaci di essere fucina di una nuova cittadinanza e presidio prioritario per prevenire razzismi, egoismi, separazioni, emarginazioni senza per questo trascurare una elevata formazione scolastica. Questa è una scuola possibile solo avendo a disposizione tempi distesi di insegnamento/apprendimento, competenze e risorse a disposizione.

Il maestro unico nella scuola primaria, la riduzione di orario, l'eliminazione delle compresenze, l'aumento del numero di alunni per classe in ogni ordine di scuola, renderanno sempre più difficile, se non impossibile, tutto questo.

L'eliminazione delle compresenze, in special modo, renderà impossibile lavorare per piccoli gruppi, uscire sul territorio, fare gite e visitare musei. Nell'orario di lavoro degli insegnanti non ci sarà più spazio per la programmazione ed il confronto.

Non intendiamo rassegnarci a tutto questo, vogliamo continuare con forza a sostenere la nostra idea di scuola e vi chiediamo, se la condividete, di contribuire a sostenerla anche al momento dell'iscrizione dei vostri figli alla I elementare, alla I media o alla I superiore o al momento della conferma dell'iscrizione per gli anni successivi.

Per farlo, dovrete scegliere il massimo delle ore previste sui moduli di iscrizione proposti dalla vostra scuola, ma vi chie-



diamo di fare qualcosa in più: compilare anche il modulo di iscrizione ‘alternativo’, consegnatelo alla vostra scuola e chiedete che venga trasmesso al direttore dell’USP (Ufficio Scolastico Provinciale). L’iscrizione a scuola sarà comunque valida ma questo gesto, unito a quello di centinaia di altri genitori, servirà a dare più forza a questa richiesta ed a rendere più evidente che non siamo disponibili a svendere il futuro dei nostri figli.

## *allegato*     6

---

### **Modalità di presentazione del ricorso dei docenti precari per ottenere lo stesso trattamento economico degli incaricati annuali di religione cattolica**

#### *Chi può presentare ricorso*

Per poter presentare ricorso è necessario che si sia concretizzato materialmente il danno dovuto al trattamento discriminatorio rispetto a quello applicato agli insegnanti di religione non di ruolo. Pertanto, bisogna aver già maturato almeno due anni di servizio a tempo determinato, condizione per richiedere il riconoscimento di almeno uno scatto biennale. Per quanto riguarda la tipologia di contratto, occorre considerare che gli insegnanti di religione cattolica non di ruolo sono assunti con “incarico annuale”. Per i precari di tutti gli altri insegnamenti, a partire dal 1995, questa tipologia di contratto è stata sostituita dal contratto a tempo determinato con tre possibili varianti: fino al 31 agosto, fino al termine delle lezioni e fino al termine dell’attività didattica. Non ci sono differenze rilevanti sul piano giuridico tra queste tre formulazioni, l’attribuzione dell’una o dell’altra dipende da necessi-

tà organizzative dell'amministrazione che non possono ricadere su chi le subisce. Riteniamo pertanto che il servizio prestato con una qualunque di queste tre forme contrattuali faccia insorgere il diritto rivendicato con il ricorso. Va detto, tuttavia, che, se non ci possono essere dubbi sulla corrispondenza tra l'incarico annuale e il contratto fino al 31 agosto, per i contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche non si può escludere che qualche giudice adotti una interpretazione più restrittiva.

*Quali sono i benefici in caso di vittoria*

L'applicazione del beneficio economico, da valutare caso per caso, può essere rivendicata limitatamente all'ultimo quinquennio, essendo prescritti i periodi precedenti. Ciò non vuol dire che periodi precedenti al quinquennio non producano effetti.

Facciamo un esempio:

**Insegnante con contratto a tempo determinato  
dal 1° settembre 1998 senza interruzione,  
ricorso presentato il 1° marzo 2009.**

Alle scadenze di inizio anno scolastico di ciascuno degli anni 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 sarebbero dovuti scattare gli aumenti biennali e l'inquadramento economico, alla data del ricorso, dovrebbe essere costituito dalla base stipendiale tabellare incrementata di cinque scatti. I benefici economici dei periodi antecedenti il 1° marzo 2004, limite del quinquennio antecedente il ricorso, sono prescritti, quindi per quel periodo non si avrebbe diritto agli arretrati. Gli effetti economici di quel periodo si trascinano però sugli anni successivi. Di conseguenza, in caso di successo della vertenza, si avrebbe diritto alla ricostruzione della "carriera economica" e cioè: agli arretrati dal 1° marzo 2004 (terzo scatto dal 1° marzo 2004 al 31 agosto 2006, quarto scatto dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2008, quinto scatto dal 1° settem-

bre 2008 in poi) e all'inquadramento nella nuova posizione economica. In pratica, si tratta di individuare il punto in cui ci si colloca nella progressione economica "a gradini", andando indietro di cinque anni, e da lì in avanti applicare i benefici che si sarebbero maturati.

Analoghe considerazioni valgono per chi, nel frattempo, è stato immesso in ruolo. In tali casi il beneficio consiste nell'inserimento nella progressione economica "a gradoni" al livello immediatamente inferiore rispetto al trattamento economico rivalutato con gli scatti maturati – il cosiddetto "maturato economico" – e l'attribuzione del differenziale tra i due trattamenti come assegno "ad personam" che verrà riasorbito al successivo scatto di gradone. Inoltre, il tempo di percorrenza del gradone viene rimodulato proporzionalmente. Questo meccanismo è generalmente più vantaggioso dell'inquadramento sulla base della valutazione del servizio pre-ruolo (quattro anni per intero e i rimanenti per i due terzi) al quale si ha diritto a seguito dell'immissione in ruolo.

### *Come si presenta il ricorso*

Poiché la materia riguarda il rapporto di lavoro, il ricorso va presentato al giudice ordinario e il suo iter prevede che venga esperito obbligatoriamente il tentativo di conciliazione tra le parti. La controparte è rappresentata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, pertanto la sede del tribunale è quella del capoluogo di regione. Ne consegue che l'assistenza legale deve essere assicurata da legali che operano in quei territori ai quali va firmata la delega ad essere rappresentati in giudizio.

### *Costi e (eventuali) benefici*

La spesa per il ricorso è, per scelta politica, di soli 50 a titolo di rimborso spese. In caso di successo è previsto il pagamento ai legali di una parcella che tenga comunque conto dell'entità del beneficio ottenuto.

Se il giudizio, invece, dovesse risultare sfavorevole, le spese

di giudizio eventualmente addebitate saranno sostenute dallo studio legale il quale, in sostanza, assume su di sé il rischio economico della vertenza.

*Probabilità di vittoria*

Il fatto che una docente di Roma abbia vinto una causa di questo tipo dimostra che la strada del ricorso è percorribile ma, è bene precisarlo, non costituisce orientamento giurisprudenziale. Il successo o meno dell'iniziativa legale dipende unicamente dalla valutazione di ciascuno dei giudici cui sarà affidata la decisione. Sotto questo profilo, un elemento positivo è rappresentato dal pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che, proprio sul tema della mancata attribuzione degli scatti di anzianità ai lavoratori a tempo determinato, ha già dichiarato illegittima la disparità di trattamento economico tra lavoratori stabili e precari, in base al divieto di discriminazione contemplato dal diritto comunitario.

---

 modulo 1

(Da allegare alla domanda di iscrizione alla classe prima)

## Iscrizione alla classe prima elementare Modello scolastico prescelto

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto.....

Al Direttore del U.S.P. della provincia di .....

\_ 1\_ sottoscritt\_ ..... [ ] padre [ ] madre [ ] tutore

Cognome e nome

dell'alunn\_ .....

Cognome e nome

dichiara

di aver richiesto di iscrivere \_ 1 \_ propri\_ figli\_ alla classe prima, per l'anno scolastico 2009/2010, secondo il seguente modello scolastico:

- **Tempo Pieno** ( due insegnanti co-titolari, 40 ore settimanali, 4 ore di compresenza, mensa come parte integrante del percorso educativo e assistita dagli insegnanti della classe)

---

data

---

firma

---

 modulo 2

(Da allegare alla domanda di iscrizione alla classe prima)

## Iscrizione alla classe prima elementare Modello scolastico prescelto

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto.....

Al Direttore del U.S.P. della provincia di .....

\_ 1\_ sottoscritt\_ ..... [ ] padre [ ] madre [ ] tutore

Cognome e nome

dell'alunn\_ .....

Cognome e nome

dichiara

di aver richiesto di iscrivere \_ 1 \_ propri\_ figli\_ alla classe prima, per l'anno scolastico 2009/2010, secondo il seguente modello scolastico:

- **Tempo Modulare** ( 30 ore settimanali, con insegnanti co-titolari, 6 ore di compresenza, mensa come parte integrante del percorso educativo e assistita dagli insegnanti della classe)

---

data

---

firma







*allegato 12*


---

 modulo 5

(Da allegare alla domanda di iscrizione alla classe prima)

**Iscrizione alla classe prima secondaria  
di secondo grado  
Modello scolastico prescelto**

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto .....

Al Direttore del U.S.P. della provincia di .....

\_ l\_ sottoscritt\_ ..... [ ] padre [ ] madre [ ] tutore

Cognome e nome

dell'alunn\_ .....

Cognome e nome

dichiara

di aver richiesto di iscrivere \_ l \_ propri\_ figli\_ alla classe prima, per l'anno scolastico 2009/2010, secondo il seguente modello scolastico:

- Tempo Prolungato ( 36/40 ore settimanali)

---

data

---

firma

*allegato 13*


---

 modulo 6

(Da allegare alla domanda di iscrizione alla classe prima)

**Iscrizione alla classe prima secondaria  
di secondo grado  
Modello scolastico prescelto**

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto.....

Al Direttore del U.S.P. della provincia di .....

\_ l\_ sottoscritt\_ ..... [ ] padre [ ] madre [ ] tutore

Cognome e nome

dell'alunn\_ .....

Cognome e nome

dichiara

di aver richiesto di iscrivere \_ l \_ propri\_ figli\_ alla classe prima, per l'anno scolastico 2009/2010, secondo il seguente modello scolastico:

- Tempo Normale ( 32 ore settimanali)

---

data

---

firma

## modulo 7

## Dissociazione individuale da fare mettere a verbale e da consegnare ai genitori

Vista la legge 169 del 2009 di conversione del decreto 137 del 1 settembre 2008, la circolare 100 del 11/12/2008 e lo Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (modificabile in base allo stato di attuazione del regolamento )

Il sottoscritto.....insegnante nel corso... della .....

Dichiara di ritenere quelle norme contrarie ai principi educativi di una scuola di tutti e per tutti/e, nocive per gli alunni /e e per la qualità della scuola pubblica.

Dichiara che nella propria azione didattica si avvarrà di sistemi di valutazione che non abbiano al centro la misurazione e la certificazione delle competenze, ma di strumenti che approfondiscano l'efficacia del processo di apprendimento e della motivazione allo studio e all'impegno scolastico.

Si dichiara disponibile, da solo/a o con altri docenti alla sperimentazione e all'uso di procedure di valutazione descrittiva, che consentano di evitare l'uso della scala decimale, nella valutazione itinere, in quella periodica e annuale.

Auspica un'azione congiunta di docenti, genitori, pedagogisti che solleciti e orienti il Parlamento a una revisione della suddetta normativa e avvii un ascolto e un'interlocuzione con il mondo della scuola che nella scuola di base ha messo al centro non la valutazione quantitativa, ma l'efficacia dell'apprendimento del singolo alunno /a conseguendo risultati eccellenti anche nella comparazione internazionale.

(da modificare con spunti personali e/o locali)

---

modulo 8

## Mozione del collegio docenti

Il Collegio docenti del.....  
Riunito il ....

Vista la legge 169 del 2009, di conversione del decreto 137 del 1 settembre 2008, la circolare 100 del 11/12/2008 e lo Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (*modificabile in base allo stato di attuazione del regolamento*),

visto il contrasto oggettivo fra la normativa nuova e la prassi consolidata e condivisa di valutazione nell'istituto, formatasi in anni di ricerca, di aggiornamento, di costruzione di un patto educativo con i genitori e di una conoscenza approfondita delle necessità educative del territorio (citare anche punti più specifici se presenti nel POF ), a partire dalla legge 517 del 1977 e dalle successive circolari attuative della stessa,

decide

di rinviare l'adozione della valutazione in decimi, in assenza di regolamenti attuativi efficaci dal punto di vista normativo all'anno scolastico 2009/2010;

di dare mandato alla commissione valutazione per elaborare una scheda della scuola che valorizzi , nell'ambito della legislazione vigente, le caratteristiche del Pof della scuola;

di organizzare seminari di approfondimento per genitori e cittadini sul tema della valutazione formativa.

Informare il territorio sulle decisioni prese dal Collegio.

A questo numero hanno collaborato le compagne e i compagni del Dipartimento Nazionale Scuola del PRC-SE e Bruno Morutto dell'”Associazione per la scuola della Repubblica”

Per contributi ed informazioni scrivere a:  
scuola.prc@rifondazione.it tel.0644182257



Edizioni As.S.U.R.